



Titolo

Corte federale d'appello – assistenza del difensore – art. 100, comma 2, CGS - necessità

Descrizione

Ai sensi dell'art. 100, comma 2, del CGS vigente, il quale dispone che le parti non possono stare in giudizio innanzi alla Corte federale di appello se non con il ministero di un difensore. Tale disposizione, come anche ribadito da questa Corte - Sezione III con decisione 8 gennaio 2020 n. 42/2019, “*va interpretata nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l'assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità*”. Un ulteriore supporto interpretativo si ricava dall'art 30, comma 3, lettera f), CGS CONI, il quale stabilisce che il ricorso deve contenere la sottoscrizione del difensore con l'indicazione della procura (Collegio di garanzia dello sport - CONI, decisione 16 marzo 2018, n. 24).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 59/CFA/2020-2021/A

Presidente

Cirillo

Relatore

Toscano

Riferimenti normativi

art. 100, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. II - DECISIONE N. 059 CFA del 23 dicembre 2020 (Avv. Mauriello Claudio-Procura Federale)